COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.5.2025
COM(2025) 250 final

2025/0138 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia e Moldova in relazione alle alluvioni verificatesi nel settembre 2024 e alla Bosnia-Erzegovina in relazione alle alluvioni verificatesi nell'ottobre 2024

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[1] (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 280 740 903 EUR al fine di fornire assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Moldova e Bosnia-Erzegovina in relazione alla catastrofe naturale (alluvioni) verificatasi nel 2024.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 10/2025, che propone di trasferire l'importo di 270 077 316 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

2.1 Austria – catastrofe naturale in un paese limitrofo: alluvioni nel settembre 2024

(1) Il 29 novembre 2024 l'Austria ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(2) L'Austria ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 13 settembre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE. Il 6 dicembre 2024 l'Austria ha presentato una domanda aggiornata a integrazione delle informazioni contenute nel pacchetto di domanda iniziale.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Le autorità austriache hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale in un paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Secondo le stime dell'Austria, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 1 711,6 milioni di EUR. Tale importo rappresenta lo 0,38 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Austria nel 2022. Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Cechia, la domanda dell'Austria è ammissibile al contributo a titolo del FSUE senza una soglia specifica.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) L'Austria ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha

[1] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).

concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 10 663 587 EUR mediante la decisione di esecuzione C(2025) 1124 della Commissione, del 17 febbraio 2025. L'anticipo è stato versato all'Austria il 3 aprile 2025.

(7) Tra il 12 e il 16 settembre 2024 si sono registrati livelli di precipitazioni eccezionalmente elevati in Austria, che hanno causato gravi inondazioni. La Bassa Austria, l'Alta Austria e Vienna sono state particolarmente colpite. In alcune zone della Bassa Austria sono caduti tra i 300 e i 420 mm di pioggia in cinque giorni. L'intera provincia della Bassa Austria è stata dichiarata zona colpita da calamità. Lungo il Danubio è stato necessario predisporre misure di protezione. Nella Bassa Austria, quasi 2 000 abitazioni hanno dovuto essere evacuate e migliaia di famiglie sono rimaste per giorni senza accesso all'energia elettrica, all'acqua potabile e alle reti fognarie. A causa delle alluvioni, cinque persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella Bassa Austria.

(8) Le autorità austriache non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9) L'Austria ha stimato a 394,1 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 277,4 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante si riferisce alla messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e alle misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 75,9 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 22 milioni di EUR. I costi riguardanti la ripulitura della zona danneggiata ammontano a 18,8 milioni di EUR.

(10) L'Austria ha pienamente recepito la direttiva 2007/60/CE[2] con la modifica apportata nel 2011 alla legge sulle acque.

(11) Alla data di presentazione della domanda l'Austria non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità austriache hanno indicato che le infrastrutture pubbliche non sono generalmente assicurate in Austria. Pertanto i costi assicurati sono esclusi dai costi ammissibili.

2.2 Polonia – catastrofe naturale regionale: alluvioni nel settembre 2024

(1) Il 29 novembre 2024 la Polonia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(2) La Polonia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia l'11 settembre

[2] Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("direttiva sulle alluvioni").

2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Le autorità polacche hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità polacche stimano a 3,04 miliardi di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. A norma del regolamento FSUE, se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di tali regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione. I danni diretti espressi in percentuale del PIL regionale totale ponderato delle province di Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie e Lubuskie sono pari all'8,46 %. Tale importo supera l'1,5 % della media ponderata del PIL regionale delle province di Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie e Lubuskie.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) La Polonia non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7) Tra l'11 e il 16 settembre 2024 si sono abbattute forti piogge nella parte sudoccidentale della Polonia, che hanno causato l'esondazione di diversi fiumi. Le province più colpite sono state le province di Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie e Lubuskie. Successivamente quasi 10 600 edifici residenziali e oltre 2 000 edifici agricoli hanno subito allagamenti. Oltre 200 000 persone sono state colpite direttamente dalla catastrofe. Numerose imprese sono state costrette a sospendere temporaneamente le loro attività o a ridurle in modo significativo, con conseguenti perdite finanziarie considerevoli.

(8) Le autorità polacche hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile. Le necessità riscontrate comprendevano la fornitura di disinfettanti, deumidificatori, stivali di gomma, guanti e vaccini. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Lituania, la Slovenia, la Svezia e l'Austria hanno fornito assistenza.

(9) La Polonia ha stimato a 2 755,2 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 2 721,3 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 19,8 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 14,2 milioni di EUR.

(10) La direttiva 2007/60/CE[3] è stata pienamente recepita in Polonia.

(11) Alla data di presentazione della domanda la Polonia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità polacche hanno indicato che i costi assicurati sono stati esclusi dai costi ammissibili.

2.3 Cechia – catastrofe naturale grave: alluvioni nel settembre 2024

(1) Il 4 dicembre 2024 la Cechia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024. Il 4 aprile 2025 la Cechia ha presentato ulteriori chiarimenti in merito ai dati e alle informazioni forniti nella domanda di contributo del FSUE.

(2) La Cechia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 12 settembre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Le autorità ceche stimano a 2,82 miliardi di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. Tale importo supera la soglia per "catastrofe naturale grave" della Cechia, corrispondente allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL) e quindi pari a 1,58 miliardi di EUR nel 2024. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) La Cechia non ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7) Tra il 12 e il 17 settembre 2024 venti molto forti e violente piogge si sono abbattuti sull'intero paese, con conseguenti alluvioni. Le regioni più colpite sono state la Moravia-Slesia e la regione di Olomouc. Decine di case e circa 1 000 ponti stradali e ferroviari e 2 000 km di strade e linee ferroviarie sono stati distrutti o danneggiati. Oltre 350 scuole hanno subito allagamenti. Oltre 250 000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile. Di conseguenza è stato necessario evacuare oltre 13 000 persone e anche diversi ospedali. Le alluvioni hanno inoltre causato otto decessi.

(8) Le autorità ceche non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9) La Cechia ha stimato a 1 699,5 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il

[3] Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("direttiva sulle alluvioni").

ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 1 583,9 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 80 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 33,3 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante delle operazioni di emergenza riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di oltre 2,4 milioni di EUR.

(10) La Cechia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio principalmente attraverso la legge n. 254/2001 Racc. sulle acque e successive modifiche. La questione della protezione dalle alluvioni è trattata dal titolo IX della legge.

(11) Alla data di presentazione della domanda la Cechia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità ceche non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.4 Slovacchia – catastrofe naturale in un paese limitrofo: alluvioni nel settembre 2024

(1) Il 7 dicembre 2024 la Slovacchia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(2) La Slovacchia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 15 settembre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Le autorità slovacche hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale in un paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Secondo le stime della Slovacchia, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 84,3 milioni di EUR. Tale importo rappresenta lo 0,07 % del reddito nazionale lordo (RNL) della Slovacchia nel 2022. Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Cechia, la domanda della Slovacchia è ammissibile al contributo a titolo del FSUE senza una soglia specifica.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) La Slovacchia non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7) A partire dal 15 settembre 2024 in Slovacchia si sono verificate consistenti inondazioni, in particolare a Bratislava e nelle regioni circostanti. Sia il Danubio che il fiume Morava hanno registrato significativi aumenti del livello delle acque, che erano previsti meno di una volta ogni 100 anni in alcune località. Le precipitazioni cumulate hanno raggiunto i 400 mm nella regione di Záhorie, acuendo l'impatto. I danni più massicci sono stati attribuiti a fiumi di dimensioni minori, per i quali sono state segnalate rotture degli argini che hanno aggravato le inondazioni, portando distruzione sia nelle zone rurali che nelle zone urbane. Strade, ponti e altre infrastrutture critiche sono stati gravemente colpiti, mettendo a dura prova gli sforzi di risposta all'emergenza.

(8) Le autorità slovacche non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9) La Slovacchia ha stimato a 3,7 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 2,3 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue e dei trasporti, per un ammontare di 1,4 milioni di EUR.

(10) La Slovacchia ha recepito la direttiva 2007/60/CE[4] nel proprio ordinamento nazionale con la legge n. 7/2010 Racc.

(11) Alla data di presentazione della domanda la Slovacchia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità slovacche hanno indicato che i costi di assicurazione sono stati esclusi dai costi ammissibili.

2.5 Moldova – catastrofe naturale regionale: alluvioni nel settembre 2024

(1) Il 5 dicembre 2024 la Moldova ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(2) La Moldova ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 14 settembre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Le autorità moldove hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del

[4] Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("direttiva sulle alluvioni").

regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità moldove, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 7,8 milioni di EUR. A norma del regolamento FSUE, se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione. I danni diretti espressi in percentuale del PIL regionale totale ponderato delle regioni di livello NUTS 2 della Moldova centrale e della Moldova meridionale sono pari al 51,74 %. Tale importo supera l'1,5 % della media ponderata del PIL regionale delle regioni della Moldova centrale e della Moldova meridionale.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) La Moldova è un paese con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione ed è pertanto ammissibile all'assistenza del FSUE. Tuttavia, non essendo uno Stato membro, non può beneficiare del versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7) Tra il 14 e il 16 settembre 2024 piogge torrenziali e conseguenti alluvioni hanno colpito i distretti di Cantemir, Hincesti, Leova, Straseni, Floresti e Telenesti in Moldova. Oltre 200 000 persone sono state colpite dalla catastrofe. Le alluvioni hanno distrutto o danneggiato 20 ponti, 8 istituti di istruzione e diversi edifici pubblici. Decine di case e cantine hanno subito allagamenti e oltre 60 persone hanno avuto bisogno di essere soccorse.

(8) Le autorità moldove non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9) La Moldova ha stimato a 7,2 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. Quasi la totalità del costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dei trasporti e dell'istruzione.

(10) La direttiva 2007/60/CE[5] è stata recepita parzialmente in Moldova.

(11) Le autorità moldove hanno indicato che i costi assicurati sono stati esclusi dai costi ammissibili.

2.6 Bosnia-Erzegovina – catastrofe naturale grave: alluvioni nell'ottobre 2024

(1) Il 27 dicembre 2024 la Bosnia-Erzegovina ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(2) La Bosnia-Erzegovina ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe,

[5] Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("direttiva sulle alluvioni").

ossia il 4 ottobre 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4) Secondo le stime delle autorità della Bosnia-Erzegovina, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 841,85 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia per "catastrofe naturale grave" della Bosnia-Erzegovina, corrispondente allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL) e quindi pari a 138,33 milioni di EUR nel 2024. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6) La Bosnia-Erzegovina è un paese con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione ed è pertanto ammissibile all'assistenza del FSUE. Tuttavia, non essendo uno Stato membro, non può beneficiare del versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7) Tra il 3 e il 17 ottobre 2024 la Bosnia-Erzegovina è stata colpita da forti precipitazioni, che hanno causato catastrofiche inondazioni improvvise, frane e alluvioni nelle zone centrali, meridionali e occidentali del paese. Le zone dell'Erzegovina-Narenta, della Bosnia centrale, di Zenica-Doboj e il Cantone 10 sono stati i più colpiti. Oltre alle interruzioni di corrente che sono perdurate per diversi giorni e alle perturbazioni dei servizi di telefonia fissa e mobile, si è verificato anche un totale sconvolgimento del trasporto stradale e ferroviario. Ciò ha comportato gravi danni fisici e finanziari per edifici residenziali e commerciali, nonché per i sistemi di trasporto, idrico e fognario. A causa delle alluvioni, 27 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite. Molte famiglie sono state costrette a lasciare le loro case e sono state alloggiate in centri di accoglienza temporanei.

(8) Il 5 ottobre 2024 le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. In totale, 8 Stati membri e 5 Stati partecipanti hanno risposto alla richiesta.

(9) La Bosnia-Erzegovina ha stimato a 792,15 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 782,93 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 5,68 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 3,45 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante delle operazioni di emergenza riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di oltre 82 410 EUR.

(10) In Bosnia-Erzegovina è in corso il recepimento della direttiva 2007/60/CE.

(11) Le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno indicato che i costi assicurati sono stati esclusi dai costi ammissibili.

2.7 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate da Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Moldova e Bosnia-Erzegovina soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.

3. FINANZIAMENTO

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[6] (di seguito "regolamento QFP") consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[7], fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale dell'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "**catastrofe naturale grave**" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia.

La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "**catastrofe naturale regionale**", entro i limiti della soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. Qualora si richieda assistenza a titolo del FSUE sulla base del criterio del "**paese limitrofo**", non sono previste soglie per i danni diretti totali subiti. La percentuale applicata per stabilire l'importo degli aiuti a seguito di una catastrofe sulla base del criterio "paese limitrofo" è la stessa prevista in caso di "catastrofe regionale", ossia il 2,5 % dei danni diretti totali. Il contributo del FSUE non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti:

Catastrofe	*Danni diretti totali (in EUR)*	*Soglia per catastrofe applicata (in EUR)*	*2,5 % dei danni diretti totali (al di sotto*	*6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per le catastrofi*	*2,5 % dei danni diretti totali*	*Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)*	*Anticipo versato (in EUR)*	*Saldo da versare (in EUR)*

[6] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
[7] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

			della soglia per catastrofi gravi) (in EUR)	*gravi (in EUR)*				
Alluvioni in Austria (catastrofe in un paese limitrofo)	*1 711 563 002*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*42 789 075*	*42 789 075*	*10 663 587*	*32 125 488*
Alluvioni in Polonia (catastrofe regionale)	*3 039 957 574*	*538 909 893*	*N/A*	*N/A*	*75 998 939*	*75 998 939*	*N/A*	*75 998 939*
Cechia (catastrofe grave)	*2 821 143 019*	*1 579 680 000*	*39 492 000*	*74 487 781*	*N/A*	*113 979 781*	*N/A*	*113 979 781*
Alluvioni in Slovacchia (catastrofe in un paese limitrofo)	*84 327 482*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*2 108 187*	*2 108 187*	*N/A*	*2 108 187*
Alluvioni in Moldova (catastrofe regionale)	*7 807 840*	*226 331*	*N/A*	*N/A*	*195 196*	*195 196*	*N/A*	*195 196*
Alluvioni in Bosnia-Erzegovina (catastrofe grave)	*841 851 670*	*138 325 000*	*3 458 125*	*42 211 600*	*N/A*	*45 669 725*	*N/A*	*45 669 725*
					TOTALE	*280 740 903*	*10 663 587*	*270 077 316*

Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio[8], del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ha suddiviso la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza. La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 167,1 milioni di EUR a prezzi 2025) sarà utilizzata per l'assistenza al fine di rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal FSUE.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP modificato, il 25 % della dotazione annuale del FSUE (vale a dire 291,8 milioni di EUR per il 2025) deve essere reso disponibile il 1º ottobre di ogni anno.

Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2025 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi.

Infine, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento QFP, qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. Pertanto l'importo di 194,3 milioni di EUR è stato riportato dal 2024.

Di conseguenza l'importo massimo che può essere utilizzato dal FSUE in questa fase è pari a 908,95 milioni di EUR (esclusi la riserva per gli anticipi e l'importo che diverrà disponibile il 1º ottobre). Dopo tale mobilitazione resteranno disponibili 980,64 milioni di EUR per le prossime mobilitazioni.

[8] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).

Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2025 (in EUR):	
Dotazione totale annua del FSUE per il 2025 (compresa la tranche del 1º ottobre)	1 167 064 638
Importo riportato dal 2024 (compresi gli anticipi non utilizzati) (+)	194 316 161
Crediti riservati per i versamenti anticipati (-)	50 000 000
Importo già utilizzato per gli anticipi a Spagna e Austria (-)	110 663 587
Importo disponibile solo dopo il 1º ottobre (-)	291 766 160
Importo totale attualmente disponibile (escluse la riserva per gli anticipi e la tranche del 1º ottobre)	908 951 052
Importo di cui si propone la mobilitazione nell'ambito della presente decisione di mobilitazione (solo saldo da versare)	270 077 316
Importo rimanente per domande future (compresi l'importo per gli anticipi e la tranche del 1º ottobre)	980 639 896

2025/0138 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia e Moldova in relazione alle alluvioni verificatesi nel settembre 2024 e alla Bosnia-Erzegovina in relazione alle alluvioni verificatesi nell'ottobre 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[9], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[10], in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[11].

(3) Il 29 novembre 2024 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(4) Il 29 novembre 2024 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(5) Il 4 dicembre 2024 la Cechia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(6) Il 7 dicembre 2024 la Slovacchia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

9 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.

10 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

11 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

(7) Il 5 dicembre 2024 la Moldova ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2024.

(8) Il 27 dicembre 2024 la Bosnia-Erzegovina ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di ottobre 2024.

(9) Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(10) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Moldova e Bosnia-Erzegovina.

(11) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

(a) all'Austria è erogato l'importo di 42 789 075 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2024;

(b) alla Polonia è erogato l'importo di 75 998 939 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2024;

(c) alla Cechia è erogato l'importo di 113 979 781 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2024;

(d) alla Slovacchia è erogato l'importo di 2 108 187 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2024;

(e) alla Moldova è erogato l'importo di 195 196 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2024;

(f) alla Bosnia-Erzegovina è erogato l'importo di 45 669 725 EUR in relazione alle alluvioni di ottobre 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

[*] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.